



COMUNE DI PIAНЕZZА

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 156

DEL 20/11/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA XXV APRILE N. 3BIS, PER ATTIVITÀ EDILE DA PARTE DELL'IMPRESA L.F. DI LAFORGE FRANCO CON SEDE IN SANTENA (TO), PER CONTO DEL SIG. GIORDANO DOMENICO.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito della richiesta pervenuta al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in data 20/11/2025 è stata rilasciata AUTORIZZAZIONE N. 120 al Sig. Giordano Domenico, in qualità di richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico da effettuare da parte dell'impresa esecutrice L.F. di Laforge Franco con sede in Santena (TO), via Tripoli n. 11 – P.IVA: 08180450010, per attività edile consistente nello stazionamento di mezzo operativo per getto di calcestruzzo in via XXV Aprile n. 3BIS e contestualmente richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata e restringimento di carreggiata in tale ambito stradale, al fine di eseguire le lavorazioni.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 15 del 04.12.2024, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1) il giorno **26/11/2025** dalle ore 08,00 alle ore 17,30 e comunque sino a fine lavorazioni:

- l'istituzione temporanea del DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA nelle n. 3 aree a parcheggio in via XXV Aprile fronte civico n. 4;
- l'istituzione temporanea del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE, LIMITE DI VELOCITÀ A 10 KM/H, garantendo una larghezza minima libera della carreggiata veicolare non inferiore a metri 2,80,

opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni;

DISPONE

che il Sig. Giordano Domenico, in qualità di richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico e l'impresa esecutrice L.F. di Laforge Franco con sede in Santena (TO), provvedano direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza al Sig. Giordano Domenico, in qualità di richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico, all'impresa esecutrice L.F. di Laforge Franco e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza dell'ambito stradale interessato, posizionato a propria cura e spese;

AVVERTE CHE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 20/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)